



Prot. 2721 Class. 1101

Roma, 29 luglio 2022

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Loro e-mail - PEC

Oggetto: Circolare 53.2022 – Aggiornamento stato applicativo DL 44/2021 e s.m.i.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, in merito alla corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., si è ancora in attesa di riscontro da parte del Ministero della Salute circa le seguenti richieste:

1. posizione delle ostetriche in congedo obbligatorio parentale (maternità) o congedo straordinario per assistenza familiare o ancora di aspettativa o di malattia;
2. termini di differimento dell'obbligo vaccinale per le ostetriche che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2.

Con riguardo alla fattispecie di cui al punto "1" la Federazione si è già espressa ritenendo di non sospendere, per inadempimento dell'obbligo vaccinale di cui al citato art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i., quelle ostetriche in congedo obbligatorio parentale (maternità) o congedo straordinario per assistenza familiare o ancora di aspettativa o di malattia, tenuto conto che la sospensione comporterebbe la perdita della retribuzione. A tale conclusione si è pervenuti in considerazione del tema etico che consegue alla mancata corresponsione della retribuzione e della circostanza che il personale in congedo di maternità non svolge prestazioni professionali e, pertanto, non pone in essere alcun attuale pericolo di diffusione del contagio. Gli Ordini potranno, nella loro piena autonomia, aderire o non aderire a tale indicazione nelle more dell'auspicato riscontro ministeriale reiteratamente sollecitato dalla scrivente FNOPO.

Con riguardo alla fattispecie di cui al punto "2" la FNOPO, con circolare n° 38 del 15.06.2022 - Prot. 2352/Class. 1101, ha già rappresentato l'intenzione condivisa con altre Federazioni delle professioni sanitarie di suggerire agli Ordini, nelle more del definitivo riscontro ministeriale, di adeguarsi cautelativamente, alla luce delle note ordinanze del T.A.R. Lombardia, al termine di differimento semestrale in luogo di quello trimestrale per le ostetriche che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2. Infatti, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti inoltrata in data 09.06.2022 da parte di alcune delle Federazioni del comparto sanitario al Ministero della Salute, è pervenuta dal Ministero esclusivamente una nota interlocutoria in data 5 luglio u.s. nella quale si riferisce di aver posto la questione al Consiglio Superiore di Sanità, affinché valuti le "evoluzioni delle evidenze scientifiche e le conseguenti indicazioni fornite dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria sulle modalità e sulle tempistiche della somministrazione dei vaccini anti covid-19".

Ferma ogni dovuta e tempestiva comunicazione laddove dovesse pervenire il definitivo riscontro ministeriale sul predetto termine di differimento, nelle more questa Federazione - nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza degli Ordini Territoriali - conferma l'indicazione di uniformarsi, in via cautelare, al termine di 180 giorni individuato come legittimo dalla prevalente giurisprudenza amministrativa per il differimento della somministrazione del vaccino per le ostetriche che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2. Tale indicazione si ritiene idonea a tutelare nel contempo la ratio della norma istitutiva dell'obbligo vaccinale e gli interessi costituzionali del diritto alla salute ed al lavoro coinvolti nelle attività di accertamento e sospensione previste in capo agli Ordini Territoriali dall'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. Si ritiene peraltro di non tener conto, allo stato, di un'isolata pronuncia (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, ordinanza cautelare n° 87 del 14.07.2022) che ha ritenuto legittimo protrarre il termine fino a 12 mesi.

In considerazione delle iniziative interpretative ed applicative intraprese da vari Enti pubblici (nota ASP Palermo, prot. n° 144275 del 27.07.2022 e nota Regione Piemonte prot. n° 23758 del 22.06.2022) e della non univoca evoluzione giurisprudenziale, peraltro discordante rispetto alle indicazioni ministeriali, la FNOPO unitamente alle altre Federazioni del comparto sanitario ha inoltrato una ulteriore richiesta urgente al Ministero della Salute di immediata adozione di circolare chiarificatrice.



Prot. 2721 Class. 1101

Roma, 29 luglio 2022

La Federazione, e per essa anche i suoi Consulenti, possono indicare le interpretazioni di maggiore coerenza e legittimità rispetto al testo legislativo ma non possono esimersi dall'evidenziare come l'intervento giurisdizionale da un lato e la mancanza di riscontri ministeriali dall'altro continuano a determinare un quadro di incertezza rispetto al quale ogni decisione/scelta deve inevitabilmente essere assunta da ciascun Ordine.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari

